

**COMUNE DI SASSO MARCONI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**ESTRATTO**  
**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 17 DEL 26/03/2012**

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 19:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto :

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
AMMENDOLA RAFFAELE	Consigliere	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CANOVA NADIA	Consigliere	Presente
GASPERINI ERMANNO	Consigliere	Presente
IANNUZZIELLO DANIELE	Consigliere	Presente
LANZARINI PIERPAOLO	Consigliere	Presente
LENZI MARILENA	Consigliere	Presente
MARCHIONI MATHIAS	Consigliere	Assente
MASETTI MASSIMO	Consigliere	Presente
SANDRI ELISABETTA	Consigliere	Presente
TURRINI MIRCO	Consigliere	Presente
VENTURA SILVERIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
LAMMA FRANCO	Consigliere	Presente
MICHELETTI ANDREA	Consigliere	Presente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
MACCHIAVELLI GIACOMO	Consigliere	Assente
VERONESI MARCO	Consigliere	Presente
BORTOLOTTI GIOVANNI	Consigliere	Presente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Presente

Presenti N. 19 Assenti N. 2

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ANDREA MANTOVANI e ADRIANO DALLEA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011 dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visto che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Considerato che:

- dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito complessivo ad aliquote base pari ad € 7.038.480 , di cui € 4.207.715 di competenza del Comune ed € 2.830.765 di competenza dello Stato;
- rispetto al gettito ICI del 2010, pari ad € 3.930.428, il Comune avrebbe un maggior gettito pari ad € 277.287 compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di pari importo;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 in data odierna;

Preso atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 4.945.050;

Vista la proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 11 in data 15 gennaio 2012, successivamente modificata con atto n. 23 in data 14 marzo 2012;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

Aliquota ridotta allo 0,42 % per:

- L'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, detenute a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

**Aliquota ordinaria 0,92 % per:**

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non ricompresi nelle successive aliquote; (in via esemplificativa: fabbricati affittati a canone libero, 2°e/o eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale, aree fabbricabili, fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica, ecc.);

**Aliquota ordinaria maggiorata allo 0,94 % per:**

Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;

**Aliquota ordinaria ridotta allo 0,79% per:**

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. N.917 del 1986

**Aliquota ordinaria ridotta allo 0,60% per:**

L'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parenti di 1° grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale e relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

**Aliquota ordinaria ridotta allo 0,40 % per:**

L'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431.

**Aliquota ridotta allo 0,1% per:**

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3/bis D.L. 30/12/1993 N.557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 N.133;

Dato atto che la proposta di aliquote dell'IMU è stata esaminata dalle Commissioni Regolamenti e Bilancio nella seduta congiunta del 19/3/2012 unitamente al relativo Regolamento;

Visto il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216 aggiunto dalla Legge di conversione 24/2/2012, n. 14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Precisato che tutti gli interventi sulle proposte collegate al bilancio di previsione sono riportate nel verbale n.21;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell'Area Servizi Interni in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000;

Con 12 voti favorevoli e 7 contrari (Trasforini, Lamma, Micheletti, Salamone, Veronesi, Bortolotti e Fortuzzi) espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

**Aliquota ridotta allo 0,42 % per:**

- L'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, detenute a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione.

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C2, C6, e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- l'unità immobiliare del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, purchè non sia proprietario di altro immobile destinato a sua abitazione sul nostro territorio;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

**Aliquota ordinaria 0,92 % per:**

Tutte le fattispecie di immobili e fabbricati non ricompresi nelle successive aliquote; (in via esemplificativa: fabbricati affittati a canone libero, 2°e/o eventuali unità pertinenziali di categoria C2, C6 e C7 dell'abitazione principale, aree fabbricabili, fabbricati concessi in uso gratuito o comodato diversi da quelli indicati nell'aliquota specifica, ecc.);

**Aliquota ordinaria maggiorata allo 0,94 % per:**

Fabbricati sfitti o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale;

**Aliquota ordinaria ridotta allo 0,79% per:**

Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. N.917 del 1986

**Aliquota ordinaria ridotta allo 0,60% per:**

L'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito o comodato ai parenti di 1° grado in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale e relative pertinenze  
Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

**Aliquota ordinaria ridotta allo 0,40 % per:**

L'unità immobiliare concessa dal proprietario in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'articolo 2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998, nr. 431. Si precisa che per aver diritto all'agevolazione, il locatario deve eleggere la propria residenza anagrafica nell'immobile o vi provveda entro sei mesi dalla stipula del contratto.

**Aliquota ridotta allo 0,1% per:**

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3/bis D.L. 30/12/1993 N.557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 N.133;

**Terreni agricoli**

Si ricorda che nel COMUNE DI SASSO MARCONI i terreni agricoli sono esenti dall'Imu in quanto ricadenti in area montana, delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge 27.12.1977, nr. 984.

**ONLUS**

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie le Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, N.460, sono esonerate dal pagamento dei tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti, limitatamente agli immobili direttamente destinati alle rispettive finalità statutarie, pertanto le stesse sono soggette al pagamento della quota statale dell'IMU corrispondente allo 0,38%

di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- per avere diritto all'applicazione delle aliquote ridotte in questo anno d'imposta è necessario produrre all'ufficio tributi entro il 17 dicembre 2012 le seguenti autocertificazioni:  
abitazione concessa in uso gratuito o in comodato ai parenti di 1° grado in linea retta;  
abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato ad altri;  
abitazione concessa in locazione ai sensi dell'art.2 comma 3 della Legge 9 Dicembre 1998 N.431 (in alternativa può essere prodotta copia del contratto)  
fabbricati utilizzati per la propria attività artigianale/commerciale/professionale non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. N.917 del 1986.  
abitazione del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale che usufruisce dell'aliquota ridotta e detrazioni per abitazione principale;

Le autocertificazioni avranno validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.

di dare atto che le aliquote determinate con la presente deliberazione si applicano dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006. I relativi versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 12 voti favorevoli e 7 contrari (Trasforini, Lamma, Micheletti, Salamone, Veronesi, Bortolotti e Fortuzzi) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DALLOLIO PAOLO

---

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune da oggi **30 MARZO 2012** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

---

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, \_\_\_\_\_

L'Addetto